

DIRITTO SOCIETARIO

Whistleblowing: i nuovi obblighi per le aziende – seconda parte

di **Andrea Onori**



Nel [precedente contributo](#) è stato definito lo scopo della Direttiva (UE) 2019/1937 in tema di **segnalazioni degli illeciti** all'interno di una organizzazione pubblica o privata.

Tale **scopo** è stato individuato nel rafforzamento dell'applicazione del diritto **in specifici settori**, stabilendo norme tese a **garantire** un elevato livello di **protezione delle persone** che segnalano **violazioni** del diritto.

I settori in cui la Direttiva stabilisce **norme minime comuni** di protezione dei segnalanti sono:

1. **appalti pubblici;**
2. servizi, prodotti e **mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio** e del finanziamento del **terrorismo;**
3. **sicurezza** e conformità dei prodotti;
4. sicurezza dei **trasporti;**
5. tutela dell'**ambiente;**
6. radioprotezione e **sicurezza nucleare;**
7. **sicurezza degli alimenti** e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
8. **salute pubblica;**
9. **protezione dei consumatori;**
10. **tutela della vita privata** e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
11. **interessi finanziari** dell'Unione;
12. concorrenza e **aiuti di stato;**
13. norme in materia di **imposta sulle società.**

La stessa direttiva definisce, inoltre, un preciso **ambito soggettivo di applicazione**. La normativa di tutela si applica, infatti, alle seguenti **categorie di "informatori"**:

1. persone aventi la qualità di lavoratore, **compresi i dipendenti pubblici**;
2. persone aventi la qualità di **lavoratore autonomo**;
3. **azionisti** e i **membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza** di una impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
4. qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di **appaltatori, subappaltatori e fornitori**.

Per essere applicata, la normativa in parola presuppone che le persone “da tutelare”:

- **segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite** nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- il cui rapporto di lavoro **non è ancora iniziato**, nel caso in cui le informazioni riguardanti le violazioni siano state acquisite **durante il processo di selezione** o altre fasi delle trattative precontrattuali.

L’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 porta con sé un importante **cambiamento per il settore privato**, dove si è definito un **regime di protezione che cambia in base a diversi fattori**:

1. al **numero di lavoratori** impiegati nell’ultimo anno;
2. all’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001;
3. al **tipo di illecito** oggetto della segnalazione.

Alla luce di tutto quanto sopra, l’applicazione della nuova norma **dipende**, quindi:

1. dall’**oggetto** della violazione;
2. dalla **natura** pubblica o privata del **soggetto di appartenenza** del segnalante;
3. dalle **dimensioni dell’ente privato**;
4. dall’**applicazione** della normativa del D.Lgs. 231/2001.

I sistemi di segnalazione devono, pertanto, essere costruiti per “tutelare” *in primis*:

1. le **informazioni contenute nelle segnalazioni**, nonché;
2. le **persone segnalanti**, coinvolte e menzionate.

Le segnalazioni possono **avvenire oralmente** oltre che in **forma scritta e con modalità informatiche**.

Nel caso di segnalazioni orali (interne) possono essere effettuate **tramite linea telefonica** oppure **sistemi di messaggistica vocale**, nonché mediante **incontro diretto**.

È, per contro, possibile effettuare segnalazioni esterne quando sussistono **alcune condizioni**:

1. **non è previsto l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione** interna nell’ambito

- del contesto lavorativo del segnalante;
2. effettuazione di una **precedente segnalazione** interna **rimasta senza alcun seguito**;
 3. **presenza di motivi fondati**, da parte del segnalante, nel ritenere che se si effettuasse una segnalazione tramite canale interno quest'ultima non avrebbe seguito ovvero che la stessa determini un rischio di ritorsione;
 4. la **violazione oggetto di segnalazione** possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Tale canale di segnalazione è **attivato dall'Anac** (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Alla luce del fatto che la norma individua l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni, esterni e pubblici, quali **caratteristiche** devono possedere?

Sicuramente dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:

- di **facile accesso e intellegibili**, ovvero di **facile comprensione** e nella **lingua del segnalante** nel caso dei Gruppi di imprese multinazionali, considerata la possibile condivisione del canale di segnalazione, ai sensi [dell'articolo 4, comma 4, D.Lgs. 24/2023](#);
- possedere una policy, una procedura, che illustri il **processo di gestione della segnalazione** e che preveda **un'efficace tutela delle persone interessate**, ovvero dei soggetti destinatari della stessa e di coloro che poi dovranno "verificare", "accertare" la segnalazione e il suo contenuto;
- l'esistenza e la possibilità di **utilizzo di tali canali** dovrà essere comunicata all'intera popolazione aziendale, prevedendo anche una **specificativa attività formativa** e informativa sul suo utilizzo e sulle eventuali sanzioni in caso di violazioni;
- garantire la **riservatezza e segretezza** delle segnalazioni e delle persone;
- prevedere un **adeguato allineamento alla normativa** sulla privacy, data protection e cyber-security, relativamente al **trattamento dei dati personali**; nello specifico per la conservazione, l'integrità e la trasmissione a terzi dei dati, nonché all'anonimato del segnalante.

Ad esempio, su tali ultimi specifici temi si è espressa l'Anac (con le sue Linee Guida), dichiarando **non adeguati l'utilizzo di posta elettronica ordinaria e Pec** quali strumenti da utilizzare per le segnalazioni in quanto **non adeguati** a garantire la **riservatezza dei dati**.

Gli aspetti Privacy, nell'istituzione dei diversi canali di segnalazione, **sono primari al punto** che viene previsto il possibile ricorso a **strumenti di crittografia** per garantire la riservatezza:

- dell'**identità della persona** segnalante;
- della **persona coinvolta** e della persona comunque menzionata **nella segnalazione**;
- del **contenuto della segnalazione** e della relativa documentazione.

Sono, inoltre, espressamente previste norme specifiche relativamente agli obblighi in tema di

riservatezza, trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.